

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 1 SETTEMBRE 2015

n. 120



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2015, n. 1451

Cont. 547/15/CA. Tar Bari. Azienda A. Z. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Raffaele Daloso.

Pag. 41663

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2015, n. 1452

Cont. n. 1578/06/FR. Rettifica parziale per errore materiale della delibera di G.R. n. 1054 del 26.05.2015 avente ad oggetto “Corte d’Appello di Bari”. Regione Puglia c/ F.d.G. Ratifica incarico difensivo Avv. Emilio Toma, legale esterno.

Pag. 41664

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2015, n. 1454

Dipendente Avv. Sabina Ornella di Lecce - compensi professionali relativi all’anno 2010 a valere sul “Fondo per i compensi professionali degli avvocati dell’avvocatura Regionale” del 2010 - Autorizzazione a riscrivere parzialmente il residuo passivo perento e.f. 2010 (ex A.D. 024/913/2010).

Pag. 41665

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2015, n. 1469

Cont. 364/15/SC - Tribunale di Bari - N. D. altri. c/ M.M. e Regione Puglia e altri - Resistenza in giudizio - Nomina del difensore - Ratifica mandato difensivo legale interno avv. Maria Scattaglia.

Pag. 41668

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2015, n. 1473

Cont. 546/15/AL - Tribunale di Bari - B.S. c/ Regione Puglia. Opposizione decreto ingiuntivo e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Pag. 41669

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2015, n. 1474

Cont. 1185/12/AL - Tribunale di Bari - E.P. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Pag. 41670

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2015, n. 1482

Cont. 1717/12/GI/RO. TAR Puglia - Sede di Bari. M. R. A. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Alberto Coccioli.

Pag. 41671

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2015, n. 1483

Cont. 1716/12/GI/RO. TAR Puglia - Sede di Bari. D.V. R. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Alberto Coccioli.

Pag. 41672

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2015, n.1484

Cont. 640/14/SC - Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) Napoli - A.V.M. altri c/ Regione Puglia - Nomina del difensore avv. Nunzio Trabace - Ratifica.

Pag. 41673

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2015, n. 1485

Cont. 475/08/SH. Corte Suprema di Cassazione - Ricorso L. s.r.l. c/ Regione Puglia avverso sent. n.1272/2013 della Corte di Appello di Bari - Rettifica ed integrazione deliberazione di G.R. n. 846 del 29.04.2015.

Pag. 41674

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2015, n. 1486

Cont. 3372/99/N-SH. Corte Suprema di Cassazione - Ricorso Regione Puglia c/ L.M.C. - Ratifica incarico difensivo a legale esterno Avv. Riccardo Pezzuto.

Pag. 41675

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2015, n. 1487

Cont. 1088/05/CA. Corte D'Appello di Bari. Ditta S. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Avv. Maria Loreta Petrocelli.

Pag. 41677

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2015, n. 1488

Cont. n. 607/15/DL. CONSIGLIO DI STATO. Regione Puglia c/ M. srl altri. Opposizione di terzo avverso la sentenza n. 2291/2015. Ratifica incarico difensivo: Avv. Vittorio Trigiani, legale esterno.

Pag. 41678

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2015, n. 1492

Cont. 799/15/L. Corte Costituzionale. Impugnazione per conflitto di attribuzione della Regione Puglia avverso il D.M. dello Sviluppo Economico 25 marzo 2015, recante "Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'art. 38 del Decreto-Legge 12 Settembre 2014 n.133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164". Nomina del difensore prof. avv. Marcello Cecchetti.

Pag. 41679

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1497

Cont. n. 364/14/AL - Consiglio di Stato - Comune di S. / Regione Puglia. Appello sentenza TAR Bari n. 696/15 - Costituzione in giudizio.

Pag. 41680

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1499

Cont. 76/15/GA Tribunale di Bari sez. Lavoro. D.C.G., c/Regione Puglia. Ricorso ex art. 414 c.p.c. Ratifica incarico difensivo all'avv. Lucrezia Gaetano e avv. Luigi Liberio, legali interni.

Pag. 41681

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1500

Cont. 73/15/GA Tribunale di Bari sez. Lavoro. M.D., c/Regione Puglia. Ricorso ex art. 414 c.p.c. Ratifica incarico difensivo all'avv. Lucrezia Gaetano e avv. Luigi Liberio, legali interni.

Pag. 41682

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1503

Cont. 798/15/TO. Corte Costituzionale. Presidenza del Consiglio dei Ministri c/Regione Puglia. Questione di legittimità costituzionale art. 9 comma 4; art. 13 comma 7 lett. A) e C); art. 17 commi 3 e 4, art. 18 e art. 45 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 16.04.2015, "Codice del Commercio", pubblicata sul BURP n. 56 del 22.04.2015, supplemento. Nomina difensore Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno.

Pag. 41683

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1504

Cont. n. 377/15/FR. C.T.P. S.P.A. e S.T.P. S.P.A. c/Regione Puglia. Tar Bari. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi.

Pag. 41685

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2015, n. 1451

Cont. 547/15/CA. Tar Bari. Azienda A. Z. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Raffaele Daloi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso ritualmente notificato l'Azienda A. Z. s.s., ha chiesto al Tar Bari l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto in data 27.6.2014 emesso dall'Autorità di Gestione PSR Puglia 2007/2013 prot. n. 3031e della nota dell'UPA di Foggia prot. n. 24141 del 19/3/2014 di rideterminazione del contributo di spesa ammissibile, nonché di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e/o consequenziale.

Il Presidente della G.R., ravvisata, la necessità di costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Bari, vista l'urgenza, con proprio provvedimento del 9/6/2015, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Raffaele Daloi.

Si dà atto che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 9.637,50, oltre IVA e CAP, il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere in giudizio.

(Valore della controversia: € 295.908,95; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 12.228,06, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

€ 12.228,06 IVA (2.205,06) e CAP (385,50) inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato; L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.668,41,40, inclusi IVA e CAP.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel giudizio di cui in narrativa dinanzi al Tar Bari a mezzo dell'avv. Raffaele Daloi;
- di fare obbligo al Dirigente incaricato di adottare,

entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2015, n. 1452

Cont. n. 1578/06/FR. Rettifica parziale per errore materiale della delibera di G.R. n. 1054 del 26.05.2015 avente ad oggetto "Corte d'Appello di Bari". Regione Puglia c/ F.d.G. Ratifica incarico difensivo Avv. Emilio Toma, legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con atto di citazione notificato in data 3.08.2006, la S. F. d. G. s.r.l. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, l'Ente Regione, affinché, previa disapplicazione della determinazione dirigenziale n. 171 del 9.10.2001 del Settore Trasporti, venisse accertato che la Società attrice aveva proceduto ad acquistare dieci autobus con denaro proprio ed era stata illecitamente privata della somma di Euro 1.918.637,38, e per l'effetto l'amministrazione regionale venisse condannata al pagamento di detta somma, oltre al risarcimento dei danni subiti a partire dal 1998.

Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 5706/14, ha accolto la richiesta della S. F. d. G., condannando la Regione Puglia al pagamento della somma di Euro 2.200.000,00.

La Regione Puglia ha ravvisato la necessità di impugnare la suddetta sentenza, dinanzi alla Corte di Appello di Bari.

Pertanto, il Presidente della G.R., salvo ratifica

della G.R., in data 6.03.2015, ha conferito l'incarico di impugnare la sentenza n. 5706/14 del Tribunale di Bari, all'Avv. Emilio Toma, legale esterno, già officiato nei precedenti gradi di giudizio.

Si dà atto che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 24.280,00, oltre IVA, CAP, il tutto predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione per incarico professionale di rappresentanza, in fase di perfezionamento, stipulata tra il professionista officiato e l'Avvocato Coordinatore.

Si precisa che:

- nella delibera di G.R. n. 1054 del 26.05.2015, di ratifica del predetto incarico difensivo, quale spesa complessiva del presente provvedimento è stata indicata, per mero errore materiale, la cifra di € 30.806,46, comprensiva di I.V.A. e C.P.A., **anziché la corretta cifra di € 33.362,46 comprensiva di I.V.A., C.P.A., spese per contributo e per marca da bollo (di cui € 24.280,00 per compenso professionale, € 971,20 per CAP, € 5.555,26 per IVA, € 2.529,00 spese per contributo, € 27,00 marca da bollo).**
- Nella delibera medesima, l'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è stato correttamente indicato in **€ 11.797,93 comprensivo di IVA, CAP, spese per contributo e per marca da bollo (di cui € 7.283,99 per compenso professionale, € 291,36 per CAP, € 1.666,58 per IVA, € 2.529,00 spese per contributo, € 27,00 marca da bollo).**

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a rettificare la delibera n. 1054 del 26.05.2015, nella parte relativa alla copertura finanziaria, nei termini seguenti:

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, così come correttamente rettificata, determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, in fase di perfezionamento, corrisponde ad **€ 33.362,46 comprensiva di I.V.A., C.P.A., spese per contributo e per marca da bollo (di cui € 24.280,00 per compenso professionale, € 971,20 per CAP, € 5.555,26 per IVA, €**

2.529,00 spese per contributo, € 27,00 marca da bollo) e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'Avv. Emilio Toma, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, così come correttamente indicato nella delibera di G.R. n.1054 del 26.05.2015 è pari a complessivi **€ 11.797,93 comprensivo di IVA, CAP, spese per contributo e per marca da bollo (di cui € 7.283,99 per compenso professionale, € 291,36 per CAP, € 1.666,58 per IVA, € 2.529,00 spese per contributo, € 27,00 marca da bollo).**

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di rettificare la delibera di G.R. n. 1054 del 26.05.2015, nella parte relativa alla copertura finanziaria, nei termini innanzi specificati;

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, proporre appello avverso la sentenza n. 5706/14 resa dal Tribunale di Bari;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia l'Avv. Emilio Toma, l del foro di Bari
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", correttamente rettificata;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2015, n. 1454

Dipendente Avv. Sabina Ornella di Lecce - compensi professionali relativi all'anno 2010 a valere sul "Fondo per i compensi professionali degli avvocati dell'avvocatura Regionale" del 2010 - Autorizzazione a riscrivere parzialmente il residuo passivo perento e.f. 2010 (ex A.D. 024/913/2010).

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali" confermata dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con determinazione n. 913 del 29/12/2010 si è provveduto:

- a costituire il Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale per l'anno 2010 nell'importo di € 1.000.000,00, fatta salva l'esatta quantificazione dello stesso da effettuarsi a seguito della presentazione e successiva valutazione delle notule degli avvocati interni relative ai provvedimenti giudiziari favorevoli definiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010;

- ad impegnare conseguentemente la spesa complessiva di € 1.000.000,00 sul Cap. 1320 "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale (Regolamento Reg.le n. 2/2010)" del bilancio 2010;

con nota prot. AOO_024/3678 del 13/3/2015 inviata al Servizio Ragioneria l'Avvocatura provvedeva a confermare il residuo passivo derivante dal predetto impegno di spesa, ormai caduto in perenzione amministrativa;

con circolare interna n. 1/2015 del 13/3/2015 l'Avvocato Coordinatore pro-tempore, in attesa delle necessarie indicazioni del Servizio Personale su alcune importanti questioni poste dall'Avvocatura, da ultimo, con nota prot. AOO_024/13810 del 2/10/2014, in atti, ed in considerazione della risalenza dei crediti vantati dagli avvocati interni, ha impartito disposizioni per la liquidazione del Fondo 2010 in applicazione di quanto previsto dall'art. 7, commi 1, lett. a) e b) e 4 del Regolamento Reg.le n. 2/2010, autorizzando la corresponsione degli importi relativi:

- ai compensi professionali riportati nelle notule presentate da ciascun avvocato interno per provvedimenti giudiziali favorevoli definiti nell'anno 2010 relativi ad incarichi conferiti successivamente al 27.6.2006, con esclusione delle spese generali;
- al compenso forfettario di € 24.000,00 in favore dell'Avvocato Coordinatore p.t. prof. Colaiani, ove dovuto, a valere sugli accantonamenti di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 7;

con la medesima circolare l'Avvocato Coordinatore ha stabilito inoltre che *"Come per il 2009, la liquidazione avverrà sulla base delle dichiarazioni di conformità al regolamento n. 2/2010 delle notule presentate dagli regionali, rese in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000, ovvero, in mancanza, delle notule validate. I controlli "a campione" delle notule autocertificate presentate da ciascun avvocato regionale saranno effettuati, successivamente alla percezione dei compensi, con le modalità stabilite dalla DGR n. 1487/2012 e dall'A.D. n. 556/2012"*;

in ottemperanza alle disposizioni richiamate e seguendo l'ordine cronologico con riferimento alla data in cui gli avvocati interni hanno presentato le dichiarazioni di conformità al regolamento delle notule, si è provveduto a quantificare la spesa da

impegnare per i compensi professionali richiesti dall'avv. Sabina Ornella Di Lecce ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e b), che è pari ad € 52.538,16 (comprensiva di IRAP). Il dettaglio degli importi ottenuti in applicazione del comma 1 lettere a) e b) cit. sarà indicato nel conseguente atto dirigenziale di impegno.

Tanto premesso, in ossequio alle disposizioni di cui alla DGR n. 841/2015 e alla circolare del Servizio Bilancio e Ragioneria n. 8 del 12.05.2015, si propone che la Giunta Regionale autorizzi la reinscrizione del residuo passivo perento di € 1.000.000,00 a carico del capitolo 1320 impegno 3 del bilancio 2010 giusta A.D. 024/913 del 29/12/2010, limitatamente all'importo suindicato di € 52.538,16 dando atto che il restante importo (non reinscritto) va conservato a residui per consentire la successiva reinscrizione in bilancio degli importi occorrenti al pagamento di compensi professionali a valere sul Fondo 2010.

In relazione alla proposta deliberativa avente pari oggetto della presente, corredata delle firme del responsabile del procedimento e del Dirigente del Settore amministrativo, l'Avvocato Coordinatore segnalava di essere obbligata ad astenersi.

Stante la previsione dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con DGR 4 luglio 2014 n. 1423, il Dirigente amministrativo dell'Avvocatura in data 11.6.2015 chiedeva al Capo di Gabinetto e al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di fornire indicazioni in modo da consentire il completamento dell'iter istruttorio con l'acquisizione delle firme occorrenti per la regolarità della proposta.

In data 18.6.2015, con email acquisita in pari data al protocollo dell'Avvocatura al n. AOO_024/8798, in atti, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione riscontrava la richiesta di indicazioni formulata dall'Avvocatura, inoltrando le seguenti osservazioni precedentemente inviate al Capo di Gabinetto: *"Dall'esame della documentazione allegata, ritengo che non emergano conflitti di interessi che inducano l'avvocato coordinatore a non firmare la proposta di dgr. Infatti non emerge dall'atto una attività discrezionale/valutativa che possa inficiare la regolarità dell'atto. Piuttosto emerge una attività di carattere strettamente contabile sulla base dell'istruttoria svolta in applicazione delle disposizioni regolamentari e amministrative citate dalla stessa dgr."*

Alla luce della valutazione di insussistenza in capo all'Avvocato Coordinatore Sabina Ornella di Lecce di una situazione conflitto di interessi integrante il presupposto per l'applicazione dell'obbligo di astensione in relazione al presente provvedimento, la proposta deliberativa è stata completata con l'acquisizione della sottoscrizione del Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 52.538,16 per il pagamento dei compensi professionali richiesti dall'avv. Sabina Ornella Di Lecce ai sensi dell'art. 7 commi 1, lett. a) e b) a valere sul Fondo 2010, si provvederà mediante la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.000.000,00 sul cap. 1320 imp. 3 bilancio 2010 giusta A.D. 024/913/2010 limitatamente alla somma di € 52.538,16 con prelievo di pari importo dal Cap. 1110045 (Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti) e contestuale impinguamento del Cap. 1320 del bilancio in corso.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- Alla reiscrizione e impegno della spesa pari a € 52.538,16, nonché alla liquidazione e pagamento delle competenze richieste dall'avvocato interno, si provvederà con successiva determinazione dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1320.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Procedure di

conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali", dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, stante l'attestazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e del conseguente obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione del presente atto comunicata con nota email, in atti, del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di autorizzare la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.000.000,00 derivante dall'impegno di spesa assunto con A.D. 024/913/2010, limitatamente all'importo di € 52.538,16 per fronteggiare il pagamento dei compensi professionali richiesti dall'avv. all'avv. Sabina Ornella Di Lecce ai sensi dell'art. 7 commi 1, lett. a) e b) Reg. cit., come previsto nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
3. di dare atto che il restante importo del residuo perento riveniente dall'impegno di spesa assunto sul Cap. 1320 con A.D. n. 913/2010 va conservato per consentirne il successivo utilizzo;
4. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno della spesa prevista dal presente provvedimento, nonché di liquidazione e pagamento delle somme richiesti dal legale interno, nei limiti del differenziale di € 37.211,10 comunicato dal Servizio Personale per l'anno 2010 con nota prot. AOO_106/10879-7/5/2012;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2015, n. 1469

Cont. 364/15/SC - Tribunale di Bari - N. D. altri. c/ M. M. e Regione Puglia e altri - Resistenza in giudizio - Nomina del difensore - Ratifica mandato difensivo legale interno avv. Maria Scattaglia

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dall'avvocato coordinatore dell'avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione, il sig. N. D. + altri citava in giudizio M. M. e la Regione Puglia dinanzi al Tribunale di Bari, perché il medesimo accertasse e dichiarasse:

- che il terreno, di proprietà dell'ex ERSAP, oggetto di atto pubblico, contraddistinto dal repertorio n° 21.932, raccolta 7.927, registrato a Barletta il 14.2.2005 e trascritto a Trani il 24.2.2005 al n° 4394/3263, stipulato innanzi al Notaio Sabino Zinni di Andria, in data 27.1.2005, era posseduto dal Sig. Nicolamarino Francesco e dai suoi figli per il 50%;
- che il sig. Matera Michele non aveva i requisiti previsti dalla legge regionale n° 20/1999 per stipulare l'atto pubblico innanzi evidenziato;
- che l'atto pubblico contraddistinto dal repertorio n° 21.932, raccolta 7.927, sopra descritto, era da considerarsi nullo.

Il Presidente della G.R., per quanto premesso, ha ritenuto la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi, per tutelare la posizione dell'Amministrazione Regionale e con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito, mandato difensivo all'avv. Maria Scattaglia, dell'Avvocatura Regionale.

E' pertanto necessario che la G.R. provveda a ratificare l'incarico conferito in via d'urgenza.

(valore della controversia: € 26.000,00; settore di spesa: Servizio Riforma Fondiaria)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 s.m.i.

- *“Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale a norma del regolamento regionale*

n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente”.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di resistere nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, così come in premessa descritto, a mezzo dell'avv. Maria Scattaglia.
- Di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2015, n. 1473

Cont. 546/15/AL - Tribunale di Bari - B.S. c/ Regione Puglia. Opposizione decreto ingiuntivo e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con d.i. n. 1824/2015 notificato il 5.5.2015 su istanza di B.S. s.p.a., Il Tribunale di Bari ha ingiunto alla Regione Puglia di pagare la somma di €. 722.631,64 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 (da calcolarsi sul capitale dalle singole scadenze sino al saldo effettivo) e spese della procedura;

con nota del 28.5.2015 prot. 10384, il Servizio Provveditorato - Economato ha comunicato l'opportunità di proporre opposizione avverso il provvedimento monitorio su indicato;

il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 4.6.2015 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;

il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Provveditorato - Economato;

Valore della causa: €. 730.000,00;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n. 3261 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre opposizione al decreto ingiuntivo illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2015, n. 1474

Cont. 1185/12/AL - Tribunale di Bari - E.P. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con atto di citazione notificato il 4.7.2012, E.P. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Bari la Regione Puglia per accertare e dichiarare il diritto di E.P. di vedersi riconoscere la spese rendicontata per il mantenimento e funzionamento strutture per il periodo 1.7.1996/30.11.1996 e, per l'effetto, sentir condannare la Regione Puglia al pagamento della somma di €. 349.620,53;

il Servizio Formazione Professionale ha comunicato l'opportunità di procedere alla costituzione in giudizio;

il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 30.11.2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;

il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Formazione professionale;

Valore della causa: €. 349.620,53;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'ado-

zione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n. 3261 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2015, n. 1482

Cont. 1717/12/GI/RO. TAR Puglia - Sede di Bari. M. R. A. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Alberto Coccioli.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso, notificato in data in data 02.04.2015, la sig.ra M. R. A. ha chiesto, dinanzi al TAR Puglia-Bari, l'ottemperanza della sentenza n. 3447 del 4.11.2013 resa dal Giudice del Lavoro di Trani;

il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, con nota prot. AOO_082/2256 del 15 aprile 2015, trasmessa via pec in pari data, ha comunicato di ravvisare l'opportunità della costituzione in giudizio dinanzi al TAR Bari;

atteso il notevole carico di lavoro dell'avvocato interno assegnatario del fascicolo, attualmente incompatibile con l'assunzione del presente incarico difensivo, si è ravvisata l'opportunità di conferire il mandato difensivo relativo alla presente controversia ad un avvocato esterno;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 16.04.2014, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Alberto Coccioli, nato ad Acquaviva delle Fonti il 21.03.1949, con studio in Bari al Corso V. Emanuele II n. 193, codice fiscale: CCCLR- T49C21A048V;

si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012 e che il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito in € 36.074,00; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 16 aprile 2015 dall'avv. Alberto Coccioli e dal Coordi-

natore dell'Avvocatura Regionale avv. Sabina Ornella di Lecce.

Valore della controversia: € 36.074,00 - Servizio di spesa: Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 5.138,64, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 1.712,88, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Alberto Coccioli;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2015, n. 1483

Cont. 1716/12/GI/RO. TAR Puglia - Sede di Bari. D.V. R. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Alberto Coccioli.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso, notificato in data in data 02.04.2015, la sig.ra D.V. R. ha chiesto, dinanzi al TAR Puglia-Bari, l'ottemperanza della sentenza n. 3446 del 4.11.2013 resa dal Giudice del Lavoro di Trani;

il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, con nota prot. AOO_082/2255 del 15 aprile 2015, trasmessa via pec in pari data, ha comunicato di ravvisare l'opportunità della costituzione in giudizio dinanzi al TAR Bari;

atteso il notevole carico di lavoro dell'avvocato interno assegnatario del fascicolo, attualmente incompatibile con l'assunzione del presente incarico difensivo, si è ravvisata l'opportunità di conferire il mandato difensivo relativo alla presente controversia ad un avvocato esterno;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 16.04.2014, salvo rati-

fica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Alberto Coccioli, nato ad Acquaviva delle Fonti il 21.03.1949, con studio in Bari al Corso V. Emanuele II n. 193, codice fiscale: CCCLR- T49C21A048V;

si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012 e che il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito in € 19.723,80; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 16 aprile 2015 dall'avv. Alberto Coccioli e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Sabina Ornella di Lecce.

Valore della controversia: € 19.723,80 - Servizio di spesa: Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.769,98, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 590,00, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Alberto Coccioli;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2015, n.1484

Cont. 640/14/SC - Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) Napoli - A.V.M. altri c/ Regione Puglia - Nomina del difensore avv. Nunzio Trabace - Ratifica.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), ritualmente notificato, il sig. A. V. M. + altri, proprietari di fondi rustici in Foggia, zona Borgo Cervaro, chiedevano al TRAP di Napoli, in contraddittorio con la R. P. e con il Consorzio di Bonifica della Capitanata di Foggia (dagli stessi ritenuti gli Enti

responsabili dei danni loro arrecati a seguito dello straripamento del fiume Cervaro) di accertare lo stato dei luoghi relativamente a danni subiti alle loro proprietà, nei giorni 1 e 2 dicembre 2013, per lo straripamento, a causa, a loro dire, di mancata manutenzione, del fiume Cervaro.

Ritenuto di dover contraddire a tale richiesta, nominando un avvocato a tutela degli interessi dell'Ente, ingiustamente ritenuto responsabile dei presunti danni lamentati dai ricorrenti.

Rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della L. R. n. 18/2006, il Presidente della G.R., per quanto premesso e, pertanto, per tutelare la posizione dell'Amministrazione, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito, mandato difensivo all'avv. Nunzio Trabace (nato a Bari il **05/08/1967**, con studio in Bari alla via Putignani, n. 16, C. F. n. **TRBNNZ67M05A662M**).

Si da atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della l.r. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione G. R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012, per un importo predefinito pari a € 3.150,00 oltre IVA e CAP e spese per € 500,00; il tutto come concordato con il professionista officiato, giusta convenzione in fase di perfezionamento tra il prefato avvocato e l'avv. Coordinatore;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio di ATP sopra evidenziato.

(Valore della controversia: indeterminato; Settore di Spesa: Servizio Lavori Pubblici - Struttura Tecnica Provinciale BA/FG).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 s. m. e i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 4.497,00, a titolo di competenze, IVA e CAP e spese per € 500,00 comprese, di cui a titolo di acconto € 1.349,00, IVA e CAP e spese comprese, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B.0.4.1.), del bilancio in corso.

Pertanto, l'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva

sopra indicata, è pari ad € 1.349,00, IVA, CAP e spese comprese.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte, pedaggio autostradale ecc.) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. n. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/2011)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio per A. T. P., pendente dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) Napoli, così come in premessa descritto, a mezzo dell'avv. Nunzio Trabace;
- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario,

l'atto di impegno della spesa, nonché della liquidazione e del pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento all'avv. esterno sopra indicato, così come specificato nella Sezione "Copertura Finanziaria":

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2015, n. 1485

Cont. 475/08/SH. Corte Suprema di Cassazione - Ricorso L. s.r.l. c/ Regione Puglia avverso sent. n.1272/2013 della Corte di Appello di Bari - Rettifica ed integrazione deliberazione di G.R. n. 846 del 29.04.2015.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con provvedimento n. 846 del 29.04.2015 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi, a mezzo dell'avv. Giuseppe Romito nel giudizio introdotto dalla Società L. innanzi alla Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza n.1272/2013 resa dalla Corte di Appello di Bari.

Nella sezione finanziaria del predetto provvedimento giuntale, per mero errore materiale, è stata indicata la spesa complessiva pari ad €41.109,12 comprensivo di IVA e CAP e spese per contributo unificato (€3.372,00) anziché la spesa complessiva pari ad €7.065,63 comprensivo di IVA e CAP.

Si ritiene, pertanto, necessario rettificare parzialmente il predetto atto nella parte relativa alla copertura finanziaria e agli adempimenti contabili, confermando quanto indicato nella parte dispositiva.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva di €.7.065,63 comprensiva di IVA e CAP a titolo di competenze in favore dell'avv. Giuseppe Romito, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 2.119,68 comprensivo di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto suindicato e spese si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312. **Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot.n.11/L/6325 del 25.03.2011.**

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di rettificare parzialmente la deliberazione di G.R. n. 846 del 29.04.2015 nella parte in cui, limitatamente alla sezione finanziaria, per mero errore materiale, è stata indicata la spesa complessiva pari ad €.41.109,12 comprensivo di IVA e CAP e

spese per contributo unificato (€.3.372,00), anziché la spesa complessiva pari ad €.7.065,63 comprensivo di IVA e CAP;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno della spesa complessiva, di liquidazione a saldo e pagamento del predetto importo autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2015, n. 1486

Cont. 3372/99/N-SH. Corte Suprema di Cassazione - Ricorso Regione Puglia c/ L.M.C. - Ratifica incarico difensivo a legale esterno Avv. Riccardo Pezzuto.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con citazione notificata il 24/7/2012, L.M.C. interponeva appello, innanzi alla Corte di Appello di Lecce - Sez. Distaccata di Taranto, avverso la sentenza n. 166/2012 resa, su rinvio della Cassazione, dal giudice monocratico presso il Tribunale di Taranto il 27.1.2012, con la quale era stata rigettata la sua domanda risarcitoria nei confronti della Regione Puglia e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Taranto, per i danni rivenienti dalla perdita definitiva del terreno sito nel Comune di Mottola, riportato in catasto al fl.110, p.IIa 269, occupato ed irreversibilmente trasformato con la costruzione di un ospedale dopo lo spirare del termine per il compimento dei lavori e delle espropriazioni.

Con sentenza n. 115/2015, la Corte di Appello di Lecce Sez. Distaccata di Taranto ha accolto l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, ha condannato la Regione Puglia a corrispondere in favore di L.M.C. la somma di €44.893,00, oltre interessi compensativi al 2% sulla somma via via rivalutata, anno per anno, dal dicembre 1990 alla data di pubblicazione della sentenza, nonché la condanna alle spese di lite.

Al fine di tutelare la posizione processuale della Regione Puglia, si ritiene opportuno proporre gravame avverso la succitata sentenza e, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 04.06.2015 mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Riccardo Pezzuto nato a Bari il 9.03.1967 con studio in Bari, alla via Imbriani n.69 - codice fiscale: PZZR- CR67C09A662I

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad €. 8.613,63 comprensivo di IVA e CAP (€1.274,13 IVA e €.222,75 CAP); il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato Avv. Riccardo Pezzuto e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale Avv. Sabina Ornella di Lecce

(Valore della controversia: da 50.000,00 a 100.000,00 euro; Settore di spesa: LL.PP.);

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad €. 10.161,63 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- €. 5.568,75 (imponibile), €.1.274,13 (IVA), €.222,75 (CAP) per compenso professionale pat-

tuito con l'avvocato officiato, oltre €.1.518,00 per contributo unificato e €.30,00 per notifiche.

- L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 2.119,68 comprensivo di IVA e CAP, oltre €.1.518,00 per contributo unificato e €.30,00 per notifiche, per un totale di €.3.667,68.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto suindicato si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R., e pertanto, di impugnare innanzi alla Corte Suprema di Cassazione la sentenza n. 115/2015 resa dalla Corte di Appello di Lecce Sez. Distaccata di Taranto di cui in premessa, a mezzo dell'Avv. Riccardo Pezzuto;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto

di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2015, n. 1487

Cont. 1088/05/CA. Corte D'Appello di Bari. Ditta S. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Avv. Maria Loreta Petrocelli.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione notificato in data 7/6/05 la Ditta S. s.r.l. ha adito il Tribunale di Bari al fine di ottenere la disapplicazione del provvedimento n. 2417/2004 con il quale il Dirigente dell'IPA ha dichiarato la decadenza totale dal beneficio delle provvidenze Programma Agroambientale Mis. D/2 e la restituzione della somma complessiva di € 152.471,70.

Con sentenza n. 2490 del 21/5/2014 il Tribunale di Bari ha rigettato in toto le domande.

Avverso la citata sentenza la citata Ditta ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte D'Appello di Bari.

Il Presidente della G.R., ritenuto necessario costituirsi nel suindicato giudizio, con provvedimento del 4/06/2015, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Maria Loreta Petrocelli, già difensore dell'Ente nel giudizio di 1° grado.

Si dà atto che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 9.637,50, oltre IVA e CAP, il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi in giudizio.

(Valore della controversia: € 152.471,70; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 12.228,06, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

€ 12.228,06 IVA (2.205,06) e CAP (385,50) inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato; L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.668,41 IVA e CAP inclusi.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi dinanzi alla Corte di Appello di Bari a mezzo dell'avv. Maria Loreta Petrocelli;
- di fare obbligo al Dirigente incaricato di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2015, n. 1488

Cont. n. 607/15/DL. CONSIGLIO DI STATO. Regione Puglia c/ M. srl altri. Opposizione di terzo avverso la sentenza n. 2291/2015. Ratifica incarico difensivo: Avv. Vittorio Triggiani, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

Con sentenza n. 2291/2015, depositata il 07/05/2015, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dalla M. srl avverso la sentenza resa dal TAR Puglia - Sez. di Lecce -, n. 02986/2014, e, per l'effetto, ha annullato la Delibera n. 1487 del 13/08/2014 con la quale la ASL di Brindisi ha disposto l'affidamento *in house* a S. ASL BR srl per sei anni a decorrere dal 1° ottobre 2014.

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, all'Avv. Vittorio Triggiani, legale esterno, per proporre opposizione di terzo innanzi al Consiglio di Stato avverso la menzionata sentenza n. 02291/2015.

Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3, lett. c, L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale, con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha conferito l'incarico difensivo per l'impugnazione della prefata sentenza, all'Avv. Vittorio Triggiani (C.F. TRG VTR 67C31 A662Y), con studio In Bari.

Si dà atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2697 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 17.431,26, comprensivo di IVA e CAP e contributo unificato, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: Particolare interesse; Settore di Spesa: Sanità).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i._

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari a € 17.431,26 di cui:

5.640,00 per compenso professionale, € 225,60 per CPA, € 1.340,06 per IVA, € 9.000,00 per contributo unificato e € 1.000,00 per spese. La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferite) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.229,37, IVA e CAP inclusi, nonché l'importo del contributo unificato pari a € 9.000,00 e € 1.000,00 per spese, per un totale di € 12.229,37.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, conferire mandato difensivo all'Avv. Vittorio Triggiani, legale esterno, per proporre, innanzi al Consiglio di Stato, opposizione di terzo avverso la sentenza n. 2291/2015 resa dal medesimo organo giudicante;
2. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2015, n. 1492

Cont. 799/15/L. Corte Costituzionale. Impugnazione per conflitto di attribuzione della Regione Puglia avverso il D.M. dello Sviluppo Economico 25 marzo 2015, recante "Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'art. 38 del Decreto-Legge 12 Settembre 2014 n.133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164". Nomina del difensore prof. avv. Marcello Cecchetti.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso alla Corte Costituzionale iscritto al Reg. ric. n. 40/2015, la Regione Puglia ha impugnato l'art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014, così come risultante a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui, attribuendo al MISE il compito di predisporre un Piano delle aree in cui sono consentite le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, prevede, quale strumento collaborativo, una previa intesa con la Conferenza unificata (per di più per le sole attività sulla terraferma), anziché la necessaria acquisizione dell'intesa con ciascuna Regione territorialmente interessata ad ogni attività anche destinata a svolgersi nel mare continentale, a causa della lesione delle competenze legislative regionali in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e di "governo del territorio", nonché delle competenze amministrative che alla medesima spettano in base al principio di sussidiarietà ex art. 118, primo comma, Cost.

In attuazione della previsione di cui all'art. 38, commi 5 e 6, del d.l. n. 133 del 2014, è stato approvato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2015, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 103 del 6.5.2015, recante "Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'art. 38 del Decreto-Legge 12 Settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164".

L'art. 3, comma 12, e l'art. 17, comma 1, del citato decreto del MISE violano l'art. 117, terzo comma, e l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto, prevedendo la necessità di acquisire l'intesa per il rilascio del titolo concessorio unico in conferenza di servizi, nonché la possibilità di superare il suo mancato raggiungimento «*con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché con le modalità di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*», ledono le competenze legislative della Regione in materia di «*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*» e di «*governo del territorio*», nonché le competenze amministrative che alla medesima spettano in base al principio di sussidiarietà ex art. 118, primo comma, Cost., dal momento che depotenziano il potere di intesa spettante alla Regione mediante meccanismi di superamento della mancata intesa posti unilateralmente in capo allo Stato, con ciò ponendosi in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 303 del 2003.

Si ritiene necessario, pertanto, sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere di adottare gli artt. 3, comma 12, e 17, comma 1, del decreto del MISE del 25.03.2015 sopra richiamato, affidando l'incarico al prof. avv. Marcello Cecchetti, il quale ha dichiarato la propria disponibilità ad assistere e difendere la Regione a titolo gratuito in ragione del consolidato rapporto di fiducia esistente.

(Valore della causa: di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Energia)

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma IV, lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere di adottare gli articoli 3, comma 12, e 17, comma 1, del decreto del MISE del 25.03.2015, recante "Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'art. 38 del Decreto-Legge 12 Settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164", per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia l'avv. prof. Marcello Cecchetti, a titolo gratuito;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1497

Cont. n. 364/14/AL - Consiglio di Stato - Comune di S. / Regione Puglia. Appello sentenza TAR Bari n. 696/15 - Costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso in appello notificato il 23.6.2015, il Comune di S. ha chiesto la riforma e/o l'annulla-

mento, previa sospensiva, della sentenza n. 696/2015 del TAR Bari e, conseguentemente, l'annullamento della D.D. n. 261 del 16.12.2014 avente ad oggetto "Legge 9 agosto 2013 n. 98 recante 'Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia' D.G.R. n. 1607 del 03/09/2013 - D.D. n. 71/2013 avente ad oggetto: Approvazione della graduatoria unica degli interventi presentati dagli enti locali - Correzione errori materiali e parziali modifiche in autotutela";

il Servizio Scuola, Università e Ricerca ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avverso gravame;

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 8.7.2015 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Marina Altamura; Settore di Spesa: Servizio Scuola Università e Ricerca;

Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse per l'Amministrazione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1499

Cont. 76/15/GA Tribunale di Bari sez. Lavoro. D.C.G., c/Regione Puglia. Ricorso ex art. 414 c.p.c. Ratifica incarico difensivo all'avv. Lucrezia Gaetano e avv. Luigi Liberio, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata

dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue: La dipendente D.C.G. con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha chiesto al Giudice del lavoro di Bari: l'accertamento del proprio diritto ad essere inquadrata nella categoria economica D/6 con decorrenza 01/02/2004 e per l'effetto la condanna della Regione Puglia al pagamento delle differenze economiche pari ad € 20.479,65

Ritenuto necessario resistere al ricorso di cui sopra, attesa l'infondatezza delle domande della ricorrente, il Presidente della G.R. pro tempore, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 16 giugno 2015 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio dell'Avvocatura Regionale.

(Valore di ciascuna controversia: € 20.479,65; Settore di Spesa: Personale);

L'incarico difensivo conferito ai legali interni Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia;

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al ricorso di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio a norma del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile della spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al ricorso di cui in premessa, a mezzo degli avv.ti Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio, legali interni;
- l'incarico difensivo, ratificato con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma del regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1500

Cont. 73/15/GA Tribunale di Bari sez. Lavoro. M.D., c/Regione Puglia. Ricorso ex art. 414 c.p.c. Ratifica incarico difensivo all'avv. Lucrezia Gaetano e avv. Luigi Liberio, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il sig. D. M. con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha chiesto al Giudice del lavoro di Bari: l'accertamento della titolarità del profilo professionale di guardia giurata, l'inquadramento nella superiore qualifica (C) e le differenze retributive

Ritenuto necessario resistere al ricorso di cui sopra, attesa l'infondatezza delle domande del

ricorrente, il Presidente della G.R. pro tempore, con proprio provvedimento urgente del 16 giugno 2015, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio dell'Avvocatura Regionale.

(Valore di ciascuna controversia: INDETERMINABILE; Settore di Spesa: Personale);

L'incarico difensivo conferito ai legali interni Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia;

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al ricorso di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio a norma del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile della spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al ricorso di cui in premessa,

a mezzo degli avv.ti Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio, legali interni;

- l'incarico difensivo, ratificato con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma del regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1503

Cont. 798/15/TO. Corte Costituzionale. Presidenza del Consiglio dei Ministri c/Regione Puglia. Questione di legittimità costituzionale art. 9 comma 4; art. 13 comma 7 lett. A) e C); art. 17 commi 3 e 4, art. 18 e art. 45 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 16.04.2015, "Codice del Commercio", pubblicata sul BURP n. 56 del 22.04.2015, supplemento. Nomina difensore Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

in data 22.6.2015 è stato ritualmente notificato alla Regione Puglia ricorso innanzi alla Corte Costituzionale ex art. 127 Cost., presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della Legge della Regione Puglia n. 24 del 16.04.2015 "Codice del Commercio", pubblicata sul BURP n. 56 del 22.04.2015, supplemento:

- art. 9 comma 4;
- art. 13 comma 7 lett. A) e lett. C);
- art. 17 commi 3 e 4;
- art. 18;
- art. 45;

all'uopo si ravvisa la necessità di resistere al giudizio di che trattasi innanzi alla Corte Costituzionale per la tutela della predetta Legge Regionale n. 24/2015 e, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, si ritiene di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia il Prof. Avv. Marcello Cecchetti, del foro di Firenze.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad **€ 15.225,60 comprensivo di IVA e CPA**, il tutto concordato con il professionista officiato.

Valore della controversia: STRAORDINARIA IMPORTANZA

Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione. Servizio Attività Economiche Consumatori

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, in corso di registrazione, pari ad **€ 15.225,60 comprensivo di IVA e CPA (di cui € 12.000,00 per compensi professionali, € 480,00 per CPA ed € 2.745,60 per IVA)** sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al Prof. Avv. Marcello Cecchetti, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad **€ 4.567,68 comprensivo di IVA e CAP**. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità, e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale,

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di resistere dinanzi alla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 comma 4, art. 13 comma 7 lett. A) e lett. C), art. 17 commi 3 e 4, art. 18, art. 45 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 16.04.2015 "Codice del Commercio", pubblicata sul BURP n. 56 del 22.04.2015;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione il Prof. Avv. Marcello Cecchetti del Foro di Firenze;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1504

Cont. n. 377/15/FR. C.T.P. S.P.A. e S.T.P. S.P.A. c/Regione Puglia. Tar Bari. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

il C.T.P. S.p.A. e la S.T.P. di T. d'O. S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in data 12.05.2015, notificavano alla Regione Puglia ricorso:

- per l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo gravante sull'amministrazione regionale di garantire le risorse aggiuntive previste dai commi 295 e ss. art. 1 L. 244/2007, oggi confluite nel Fondo Nazionale trasporti ex art. 16 bis D.L. 95/2012, agli enti locali e per essi alle imprese di trasporto pubblico locale, negli anni dal 2008 al 2012;
 - per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sulle note prot. n. 10546 del 15.12.2014 della CTP S.p.A. e n. 11556 del 17.12.2004 della STP di T. d'O.;
 - per l'effetto, per sentir pronunciare la condanna ex art. 34 c.p.a., dell'amministrazione regionale all'esatto adempimento dell'obbligo previsto dai commi 295 e ss. art. 1 L. 244/2007, oggi contenuto nell'art. 16 bis D.L. 95/2012, mediante l'adozione di opportuni provvedimenti di spesa;
- in subordine, per la condanna al risarcimento del danno da lesione dell'interesse legittimo derivante dall'inadempimento del sopra citato obbligo.

L'Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana, Servizio Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale, della Regione Puglia, con nota prot. AOO_078/1605 del 14.05.2015, manifestava l'opportunità di costituirsi in giudizio per il contenzioso di cui all'oggetto, chiedendo il rigetto del predetto ricorso, perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;

pertanto, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26

giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 12.06.2015, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, del foro di Bari, al fine di costituirsi nel prefato giudizio.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad **€ 23.021,11 comprensivo di IVA e CPA**, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: € 66.202.633,00

SETTORE DI SPESA: AREA POLITICHE PER LA MOBILITÀ E QUALITÀ URBANA, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, in corso di registrazione, pari ad **€ 23.021,11 comprensivo di IVA e CPA (di cui € 18.144,00 per compensi professionali, € 725,76 per CPA ed € 4.151,34 per IVA)** sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. (La fase studio e la fase istruttoria non vengono computate in virtù di accordo intervenuto con il Prof. Avv. Trisorio Liuzzi, officiato della difesa della Regione Puglia in questione analoga dinanzi al Collegio Arbitrale). L'acconto da corrispondere al Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad **€ 6.906,33 comprensivo di IVA e CAP**. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4- lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità, e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale,



A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Bari per il contenzioso di cui all'oggetto;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione il Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi del Foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza